

VIVERE IN FAMIGLIA
REDDITO METRO
120
MAYNONI SONZA
LODI.704



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LODI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOCERINO	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORONI	RICCARDOMARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SCIURPA	MARIA ROSARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. depositato il
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

IRPEF-ADD.REG. 2007
IRPEF-ADD.COM. 2007
IRPEF-ALTRO 2007

proposto dal ricorrente:

- sul ricorso n. depositato il
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LODI

IRPEF-ADD.REG. 2008
IRPEF-ADD.COM. 2008
IRPEF-ALTRO 2008

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

11/02/2014

ore 09:01

SENTENZA

N°

71/01/14

PRONUNCIATA IL:

11 FEB. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Falzone A.



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI

Svolgimento del processo

Con separati atti, successivamente riuniti, pervenuti presso questa Commissione in data 11.07.13 (n° 240 e 241/13), il ricorrente _____, residente in _____ propose ricorso contro gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lodi - in relazione alle imposte irpet ed iva per gli anni 2007 e 2008.

L'Ufficio ha emesso gli atti impugnati in quanto ha determinato sinteticamente il reddito imponibile del contribuente, per l'anno 2007, in € 30.570,00 a fronte di un importo dichiarato di € 5.764,00, sulla base del possesso di un motociclo, tre autovetture, una residenza secondaria ed una quota di incremento patrimoniale relativo all'acquisto di un'autovettura, oltre al pagamento del premio di una polizza assicurativa; simile risulta la situazione per l'anno 2008, ma con importi differenti (accertato € 38.885,00, dichiarato € 2.272,00).

E' stato eseguito un tentativo di accertamento con adesione con riduzione del reddito accertato da parte dell'Ufficio ad € 19.913,24 e una ulteriore riduzione di € 3.600,00, sempre da parte dell'Ufficio, giungendo all'importo di € 16.313,24, per l'anno 2007, ma il contribuente non ha aderito e siccome nonostante le riduzioni apportate il reddito risultante supera di oltre 1/4 il reddito dichiarato per due annualità consecutive, l'Ufficio ritiene legittimo il proprio operato; simile situazione per l'anno 2008.

Il ricorrente contesta l'operato dell'Ufficio ed eccepisce la illegittimità ed inammissibilità del metodo sintetico applicato sulla base dei dd.mm. del 10 Settembre e 19 Novembre 1992 da cui è emersa la non corrispondenza fra il reddito dichiarato e quello presumibile in base alla citata normativa.

Nel merito il contribuente specifica che negli anni dell'accertamento viveva con i genitori a _____ e diversi beni fra quelli evidenziati dall'Ufficio, pur essendo intestati al contribuente stesso, il medesimo non ne sosteneva le spese e per altri non vi è stato alcun uso in quanto erano utilizzati dai genitori; in proposito la polizza assicurativa del motociclo era intestata al padre _____ che provvedeva al pagamento; similmente dicasi per le spese e la polizza del veicolo targato _____ inoltre per lo stesso veicolo, essendo con alimentazione a gpl occorre applicare una percentuale di abbattimento sulle spese di manutenzione, circostanza questa non evidenziata dall'Ufficio.

L'altro autoveicolo targato _____ fu affidato per la vendita ad un'agenzia automobilistica, come risulta dall'allegata ricevuta fiscale di vendita, ma per esclusiva responsabilità dell'agenzia stessa, che ha cessato l'attività, non è stata eseguita la trascrizione al p.r.a. del passaggio di proprietà.

Per la seconda casa sita in _____ a lo stesso contribuente precisa che tutte le spese condominiali sono state sempre sostenute dai genitori, come risulta dalla dichiarazione dell'amm.re del condominio e dalle copie dei bonifici eseguiti dal padre _____

Infine lo stesso contribuente ha avuto una entrata in denaro rappresentata da un indennizzo dell'assicurazione in seguito ad un incidente stradale subito, nonché i rimborsi di quote di fondi comuni di investimento intestati alla madre _____ somme queste non soggette a dichiarazione.

Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

L'Ufficio contro deduce insistendo sulla correttezza del proprio operato, precisando la mancata dimostrazione documentale in ordine a quanto asserito dal contribuente e conclude con la richiesta, in via principale, di rigettare il ricorso ed in via subordinata di rideterminare il reddito accertato nella misura risultante dalla proposta di accertamento con adesione.

La trattazione del ricorso avviene in pubblica udienza, essendo pervenuta richiesta in tal senso ed al termine della esposizione da parte del Relatore e della audizione delle parti presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il Collegio si ritira in Camera di Consiglio e decide come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

h^r



E' ragionevole ed è sempre più una consuetudine diffusa che i giovani vivano da soli presso la casa dei genitori anche in età adulta e all'inizio di un'attività, soprattutto da libero professionista, si possa essere in difficoltà economiche e con pochi clienti che producono un minimo reddito.

Queste persone "singole" trovano nella casa dei genitori sicurezza economica ed un valido sostegno nel pagamento di tutte quelle spese ordinarie e quotidiane che dovrebbero loro stessi affrontare, ma che, in realtà, non riescono a farvi fronte, considerato l'inizio difficoltoso della professione.

Il comportamento dei genitori rientra nelle "donazioni indirette", previste dal nostro ordinamento giuridico, anche per questioni ben più consistenti che il pagare delle spese quotidiane, pertanto il tutto risulta legittimo e regolare.

Dalla documentazione prodotta in atti risultano i bonifici eseguiti dal padre del ricorrente e le polizze di assicurazione stipulate a nome della stessa persona e tale documentazione risulta quindi probatoria di quanto esposto dal contribuente.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null'altro emergendo, questo Collegio ritiene fondate le ragioni addotte dalla parte privata e pertanto accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'Ufficio Finanziario al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in € 100,00, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi

accoglie

i ricorsi riuniti in epigrafe e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente che si liquidano in € 100,00 (euro cento/00).

Così deciso in Lodi il 11 Febbraio 2014

Il Relatore

Il Presidente

